

**DELIBERAZIONE 12 SETTEMBRE 2012  
361/2012/S/EEL**

**ARCHIVIAZIONE DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO, IN MATERIA DI ANAGRAFICA  
DEI PUNTI DI PRELIEVO, AVVIATO NEI CONFRONTI DI ENIA S.P.A. (ORA AEM TORINO  
DISTRIBUZIONE S.P.A.)**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 12 settembre 2012

**VISTI:**

- l'articolo 2, comma 20, lettera c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06), come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 18 novembre 2008, ARG/elt 162/08, come successivamente modificata ed integrata;
- la determina del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità del 26 maggio 2009;
- il Testo integrato della "Regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*)", approvato con deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2010, VIS 1/10.

**FATTO**

1. In attuazione della deliberazione dell'Autorità ARG/elt 162/08, con determinazione 26 maggio 2009 il Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità ha avviato un programma di controlli a campione nei confronti di

dieci imprese distributrici di energia elettrica, per verificare la corretta attuazione dell'art. 37, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 111/06, così come modificato dalla deliberazione ARG/elt 162/08 e dell'art. 36, comma 2, del TIS (Testo integrato *settlement*) approvato con deliberazione ARG/elt 107/09, che dal 1 agosto 2009 sostituisce la disposizione precedentemente citata in tema di flusso informativo dell'anagrafica dei punti di prelievo di energia elettrica.

2. Dall'esame della documentazione acquisita nell'ambito della suddetta attività, è emerso che tali imprese, tra cui Enia S.p.A. (di seguito anche Enia), hanno violato le citate disposizioni.
3. Pertanto, con deliberazione VIS 1/10 l'Autorità ha avviato nei confronti di Enia un procedimento per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria - e per l'adozione di eventuali provvedimenti prescrittivi - per non avere osservato, dal mese di maggio 2009, le specifiche relative al file elettronico e le modalità di compilazione dei campi del record del punto di prelievo, di cui ai punti 1 e 4 (lettere da a. a n.) dell'Appendice 1 della deliberazione 111/06 e, successivamente, del TIS (di seguito: Appendice 1); in particolare, la società, per il mese di maggio 2009, non ha riportato nel file elettronico l'intestazione, la struttura e le informazioni di cui alle lettere c., d. ed e. del punto 1; per il mese di giugno 2009 non ha indicato il trattamento del mese successivo di cui alla lettera j. del punto 4; mentre per i mesi di settembre e ottobre 2009 non ha indicato i CRRP (cioè i coefficienti di ripartizione del prelievo dei punti di prelievo) secondo le modalità di cui alla lettera k. del punto 4.
4. Nel corso dell'istruttoria Enia ha depositato due memorie (prot. Autorità 10 marzo 2010 n. 31616 e prot. Autorità 13 maggio 2010 n. 18771).
5. Con nota 9 giugno 2010 (prot. Autorità n. 21752), il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del d.P.R. 244/01, ha comunicato alla società le risultanze istruttorie.
6. Con effetto dell'1 luglio 2010 Enia ha ceduto l'attività di distribuzione dell'energia elettrica a AEM Torino Distribuzione S.p.A.
7. Successivamente la società ha depositato una nota (prot. Autorità n. 1824 del 23 gennaio 2012) in risposta ad una richiesta di informazioni del responsabile del procedimento (prot. Autorità n. 32490 del 13 dicembre 2011).

#### **VALUTAZIONE GIURIDICA**

8. Ai sensi dell'art. 37 della deliberazione 111/06 le imprese distributrici tengono un registro elettronico dei punti di prelievo localizzati nel loro ambito di competenza, organizzato con un codice alfanumerico identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale (c.d. codice POD, *point of delivery*), e comunicano mensilmente a ciascun utente del dispacciamento l'elenco dei punti di prelievo nella titolarità di tale utente iscritti nel predetto registro, ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento, e le informazioni caratteristiche di tali punti (c.d. flusso anagrafica), indispensabili non solo ai fini del dispacciamento, ma anche per lo svolgimento dell'attività commerciale di acquisto e di vendita dell'energia elettrica.
9. In considerazione dell'importanza che tale comunicazione è andata assumendo, al fine di garantire un ordinato e completo trasferimento, all'utente del

dispacciamento, delle informazioni essenziali alle proprie attività, con la deliberazione ARG/elt 162/08 l'Autorità ha modificato l'art. 37, comma 4, della deliberazione 111/06, prevedendo che tutte le imprese distributrici comunichino a ciascun utente del dispacciamento, entro il sest'ultimo giorno del mese precedente a quello di competenza, il flusso anagrafica *“in unico documento di formato elettronico secondo le specifiche e le modalità di cui all'Appendice 1”*. Dal 1 agosto 2009 detto obbligo è disciplinato dall'art. 36, comma 2, del TIS (e dall'Appendice 1 al TIS medesimo), che contiene un'analoga previsione.

10. In particolare, l'Appendice 1 citata, recante *“Specifiche flusso informativo”*, definisce:
  1. le caratteristiche (quantità, formato, intestazione, struttura, informazioni) del file elettronico con cui vengono trasmesse le informazioni agli utenti del dispacciamento (punto 1 dell'Appendice);
  2. l'obbligo delle imprese distributrici di custodire ed archiviare per almeno 5 anni i file di cui al punto 1 (punto 2 dell'Appendice);
  3. il trasferimento dei predetti file via posta elettronica certificata (PEC) o con soluzioni basate su tecnologia web che garantiscano la tracciabilità dell'invio, la possibilità di riscontro fra le parti della comunicazione e dei suoi contenuti (punto 3 dell'Appendice);
  4. le modalità di compilazione dei campi (ad esempio: mittente, area di riferimento, utente del dispacciamento, mese di competenza, POD, codice fiscale, partita IVA, tipo di misuratore, trattamento mese, trattamento mese successivo, i coefficienti di ripartizione del prelievo nei punti di prelievo - CRPP) del c.d. *“record del punto di prelievo”* contenuto nel file di invio dei dati (punto 4 dell'Appendice).
11. Con la medesima deliberazione ARG/elt 162/08 (punto 2) è stato stabilito il termine di 180 giorni per l'adeguamento, da parte delle imprese distributrici, delle procedure e dei sistemi informatici alle disposizioni di cui al nuovo art. 37, comma 4, della deliberazione 111/06; adeguamento che avrebbe dovuto, pertanto, essere concluso entro il 17 maggio 2009.
12. Invece, dall'esame dei file elettronici inviati dalla società nell'ambito dell'attività di verifica svolta dagli uffici, non risultavano rispettate le specifiche relative al file elettronico ed alle modalità di compilazione dei campi del *“record del punto di prelievo”*, indicate ai punti 1 e 4 dell'Appendice 1 richiamata dall'art. 37, della deliberazione 111/06 e, successivamente, dall'art. 36 del TIS. In particolare, la società per il mese di maggio 2009 non ha riportato nel file elettronico l'intestazione, la struttura e le informazioni di cui alle lettere c., d. ed e. del punto 1; per il mese di giugno 2009 non ha indicato il trattamento del mese successivo di cui alla lettera j. del punto 4; mentre per i mesi di settembre ed ottobre 2009 non ha indicato i CRPP secondo le modalità di cui alla lettera k. del punto 4.
13. Tuttavia, gli atti successivamente acquisiti dimostrano che la società, nel corso dei 180 giorni di cui al punto 2 della deliberazione ARG/elt 162/08, si sia con la dovuta diligenza attivata per conformarsi alle disposizioni della deliberazione ARG/elt 162/08, che, per la prima volta, specificavano le modalità di comunicazione del flusso anagrafica. In particolare la nota 10 marzo 2010 e, da ultimo, quella del 23 gennaio 2012 evidenziano come il ritardo nell'adeguamento alle disposizioni della deliberazione ARG/elt 162/08 sia da

ricondere ai significativi interventi al sistema informatico posti in essere durante il 2009, che hanno richiesto un rilevante sforzo economico ed organizzativo per la loro implementazione. La società ha terminato il procedimento di attuazione degli obblighi in materia di flusso anagrafica nel dicembre 2009. Peraltro, anche in considerazione della circostanza che il flusso di discussione ha interessato un numero relativamente limitato di POD, ne consegue che la condotta della società ha sostanzialmente rispettato il bene giuridico tutelato dalla regolazione.

14. Poiché la società ha adeguato la propria condotta alle disposizioni in materia di c.d. flusso anagrafica, non sussiste l'esigenza di adottare il provvedimento prescrittivo prospettato al punto 1, lettera b) della deliberazione di avvio del procedimento

### **DELIBERA**

1. di archiviare, nei termini di cui in motivazione, il procedimento avviato con deliberazione VIS 1/10 nei confronti di Enia S.p.A. (ora AEM Torino Distribuzione S.p.A.) per accertare la violazione dell'art. 37, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 111/06 - così come modificato dalla deliberazione ARG/elt 162/08 - e dell'art. 36, comma 2, del TIS (Testo integrato *settlement*) approvato con deliberazione ARG/elt 107/09 e del punto 2 della deliberazione ARG/elt 162/08;
2. di non ravvisare l'esigenza di adottare il provvedimento prescrittivo di cui al punto 1, lettera b) della deliberazione VIS 1/10 di avvio del procedimento;
3. il presente provvedimento è notificato mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento ad AEM Torino Distribuzione S.p.A., con sede legale in via Bertola 48, 10122 Torino e pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

12 settembre 2012

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*